Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 7 novembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 27 luglio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1972
registro n. 29 Difesa, foglio n. 350

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

COGNEIN Giuseppe, nato il 5 novembre 1925 a Valpelline (Valle d'Aosta). — Già distintosi in numerose precedenti azioni per spirito combattivo e profondo amor patrio. Durante un duro attacco condotto da preponderanti forze avversarie, si batteva strenuamente ed incitava alla lotta i suoi commilitoni. Esaurite le munizioni del suo moschetto, nel tentativo di lanciare contro il nemico incalzante l'ultima bomba a mano, colpito a morte da una raffica di mitra, veniva mortalmente ferito. — Degolla (Imperia), 20 gennaio 1945.

D'ELIA Giuseppe, nato il 9 gennaio 1919 a Altofonte (Palermo). — Offertosi volontario per un colpo di mano tendente a procurare munizioni per le formazioni partigiane, veniva scoperto dall'avversario che presidiava saldamente la zona. Anzichè sottrarsi al combattimento ingaggiava un'impari lotta finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente nel tentativo di portare a termine la sua rischiosa missione. — Lumarzo-Cravasco (Liguria), 5 aprile 1945.

RUSCELLO Armando, nato il 17 aprile 1924 a Imola (Bologna). — Entrava tra i primi a far parte del movimento clandestino partecipando a numerose azioni, sempre distinguendosi. La morte del fratello, caduto in combattimento, anzichè fiaccarlo nello spirito, rinvigoriva la sua volontà di lotta. Attaccato da forze preponderanti su delazione, febbricitante si batteva strenuamente finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Emilia-Romagna, 8 settembre 1943-24 marzo 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BORIERO Domenico, nato il 28 gennaio 1924 a Racconigi (Cuneo). — Assunto volontariamente il comando di un gruppo di partigiani, si prodigava validamente a soccorrere alcuni commilitoni di altra valle, attaccati da preponderante avversario. Nel corso della rischiosa azione, ben coadiuvato dai suoi gregari, si batteva strenuamente finchè, colpito a morte, cadeva generosamente per la causa della libertà. — Melle (Frassino-Cuneo), 25 maggio 1944.

CARMONINI Carlo, nato il 5 giugno 1925 a Pontremoli (Massa Carrara). — Abile organizzatore e animatore, dedicava tutte le sue energie alla lotta partigiana, partecipando a numerosi combattimenti, sempre distinguendosi. Nel corso di un duro scontro con agguerrito avversario, si batteva da prode incitando con l'esempio gli uomini della sua brigata partigiana, sfidando impavido la reazione di fuoco nemica finchè, colpito a morte, immolava generosamente alla Patria la sua giovinezza. — Montorsoli (Toscana), 4 aprile 1944.

DESAYEUX Camillo, nato il 29 settembre 1924 a Pontoise (Francia). — Nel corso di un duro rastrellamento nemico in alta montagna, dopo valida resistenza contrattaccava arditamente una autoblindo infliggendo perdite all'avversario. Rimasto gravemente ferito, cadeva successivamente per la libertà della Patria. — Antey Saint Andrè (Valle d'Aosta), 28 ottobre 1944.

DESAYEUX Roggero, nato il 7 maggio 1926 a Antey Saint Andrè (Valle d'Aosta). — Nel corso di un duro rastrellamento nemico in alta montagna, dopo valida resistenza contrattaccava arditamente una autoblindo infliggendo perdite all'avversario. Rimasto gravemente ferito, veniva catturato e barbaramente trucidato sul posto. Antey Saint Andrè (Valle d'Aosta), 28 ottobre 1944.

FATTI Claudio, nato il 30 novembre 1914 a Lumellogno (Novara). — Comandante di distaccamento partigiano, predisponeva con cura, nell'imminenza di un rastrellamento nemico, ogni particolare per la resistenza ad oltranza. Dopo due ore di violento combattimento, visto il suo reparto incalzato da preponderante avversario, ordinava il ripiegamento rimanendo a proteggerne con il fuoco della sua arma lo sganciamento. Circondato dal nemico, anzichè arrendersi, continuava eroicamente l'impari lotta, immolando la vita per la libertà della Patria. — Brughiere di Cavaglio d'Agogna, 16 dicembre 1944.

GANDOLFO Luigi, nato il 9 maggio 1925 a Torino. — Entrato volontariamente nelle locali formazioni partigiane, si distingueva in numerose azioni per coraggio, capacità e spirito di sacrificio. Durante un duro scontro contro preponderante nemico, si batteva audacemente da prode permettendo ai commilitoni di mettersi in salvo finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Valle Chiusella (Vico Canavese-Torino), 14 ottobre 1944.

GIAI Angelo Luigi, nato il 20 aprile 1922 a Porte (Torino). — Animato da fervido amor patrio, temerario nelle più rischiose azioni partigiane rendeva segnalati servizi alla sua formazione. Rimasto accerchiato dall'avversario, si batteva arditamente col tiro preciso della sua arma finchè, ripetutamente ferito ed esaurite le munizioni, veniva catturato. Condannato a morte, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Piobesi Torinese, 2 dicembre 1944.

(11478)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1972.

Nomina del commissario straordinario e del vice commissario dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1242;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1966, con il quale la medaglia d'oro Bruno Pastorino è stato confermato nell'incarico di presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il quadriennio 1967-1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1967, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Opera anzidetta per il quadriennio 1967-1971;

Ravvisata l'opportunità di non procedere alla rinnovazione degli organi di ordinaria amministrazione dell'Opera, già scaduti, e di far luogo ad una gestione commissariale anche al fine di provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'ente e di promuovere, ove occorra, la revisione delle norme che ne regolano il funzionamento;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Ottorino Monaco è nominato commissario straordinario dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un anno, con i poteri spettanti agli organi di ordinaria amministrazione (presidente e consiglio di amministrazione), per provvedere all'amministrazione dell'Opera e procedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Opera stessa, nonchè per promuovere, ove occorra, la revisione delle norme che ne regolano il funzionamento.

Nell'espletamento del suo incarico il commissario straordinario sarà coadiuvato dal sig. Domenico Surace, che viene nominato vice commissario dell'Opera anzidetta. In caso di assenza od impedimento, il commissario è sostituito dal vice commissario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1972
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 88

(11899)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Autorizzazione alla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 11 agosto 1951, e successive modificazioni;

Vista la motivata istanza presentata dalla sezione anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare dello speciale fondo di garanzia appositamente costituito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11814)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Autorizzazione all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1961, n. 562;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948, e successive modificazioni;

Vista la motivata istanza presentata dall'Istituto anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzato ad emettere obbligazioni fino a trenta volte l'ammontare dello speciale fondo di garanzia appositamente costituito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11813)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931 n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967 e modificato con decreti ministeriali in data 29 ottobre 1970 e 22 dicembre 1971;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 febbraio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, in conformità al seguente testo:

« La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11817)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), approvato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968 e modificato con decreti ministeriali in data 13 novembre 1970, 24 giugno 1971 e 16 novembre 1971;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 gennaio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48 dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo), in conformità al seguente testo:

« La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11818)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane, con sede a Palermo, ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale la Cassa centrale di risparmio V. E. per le provincie siciliane, con sede a Palermo, esercente il credito fondiario con separata gestione, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio V E. per le provincie siciliane, con sede a Palermo, esercente il credito fondiario con separata gestione, è autorizzata ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11811)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale, con sede in Ancona, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale, con sede in Ancona, è autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11812)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 27 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1962, modificato con decreti ministeriali del 14 luglio 1965, del 16 giugno 1966, del 9 maggio 1967 e del 29 maggio 1969;

Visto il decreto ministeriale del 28 agosto 1968 con il quale il dott. Flaviano Vignale venne nominato sindaco effettivo del predetto Istituto;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto il 19 marzo 1972;

Vista la proposta della Banca d'Italia;

Considerato che sussistono motivi di particolare urgenza;

Decreta:

Il dott. Pietro Venturini è nominato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11816)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.

Proroga delle funzioni dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco S. Marco, società per azioni, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettera *c*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi del Banco San Marco, società per azioni, con sede in Venezia, e la sottoposizione di detta azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del suddetto regio decreto-legge n. 1936/375;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 22 ottobre 1971 con il quale sono stati nominati i commissari straordinari ed i membri del comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco S. Marco, società per azioni, con sede in Venezia, nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 22 ottobre 1971, sono prorogate di sei mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(11815)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1972.

Schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 9 marzo 1942 n. 6767, registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1942, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 130, con il quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bolzano secondo il testo annesso allo stesso decreto;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia compilato dall'ufficio del genio civile di Bolzano;

Visto il rapporto 1° febbraio 1972 dell'ufficio del genio civile di Bolzano;

Vista la nota 20 marzo 1972 n. 5439 del magistrato alle acque di Venezia;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Bolzano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: RUSSO

Schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bolzano

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1-*a*	Sorgenti pp. ff. 5236 e 5237 C.C. Nova Ponente dette Pradi del Vito	Rio Vâl di Stava (n. 609 dell'elenco acque pubbliche di Trento)	Nova Ponente	Dallo sbocco alle origini
2-*a*	Sorg. su pp. ff. 5201/14, 5201/15, 5201/16, 5201/17, 5201/19, 5201/21, 5201/22 e 5201/23 del CC.N. Ponente	Rio della Pala (n. 41 dell'elenco Acque pubbliche di Bolzano)	Id.	Id.
3-*a*	Sorg. su pp. ff. 5201/24, 5201/25, 5201/26, 5201/27, 5201/28, 5201/30, 5201/31, 5201/33 e 5201/34 del C. C. Nova Ponente	Rio della Pala (n. 41 dell'elenco Acque pubbliche di Bolzano)	Id.	Id.
4-*a*	Sorgente o Fontana di Larsai o dei Larici a Pedraces (ff. 1004)	Gadera (n. 28 dell'elenco Acque pubbliche di Bolzano)	Badia	—
5-*a*	Rio del paese di Pedraces	Gadera (n. 281)	Id.	Id.
6-*a*	Fontana di Pedraces (Fontana di Pedraces) su p.f. 982 del CC. Badia	Rio del paese di Pedraces	Id.	Dallo sbocco alla origine
7-*a*	Sorg. su p.f. 280 e 282 del CC. Campo Tures	Torr. Aurino (n. 630)	Campo Tures	Dallo sbocco alle origini
8-*a*	Sorgente su p.f. 1787 del C.C. Villandro	Rio Pratello (n. 1235 dell'elenco Acque pubbliche di Bolzano)	Villandro	Id.
9-*a*	Rio Castel del Gatto	T. Sinigo (n. 1440)	Merano	Id.
10-*a*	Rio Montefranco	Rio Castel del Gatto	Id.	Id.
11-*a*	Sorgente su p.f. 2452 CC. Maia	Rio Montefranco	Id.	Id.
12-*a*	Sorgente su p.f. 882 a confine con la p.f. 852 del C.C. Rifiano	Passirio (n. 1649)	Rifiano	Id.
13-*a*	Sorgente Masi Melander	Rio di Silandro (n. 1803)	Silandro	Id.
14-*a*	Rio Tozza e sorgenti del Rio Tozza	Rio Torre (n. 2326)	Appiano	Id.
15-*a*	Rio di Siffiano	Fiume Isarco (n. 25)	Renon	Id.

Roma, addì 14 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: RUSSO

(11725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dipendente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pordenone alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 3438 in data 23 marzo 1972 è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 25 maggio 1971, n. 18, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pordenone ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(11934)

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 16718 in data 25 gennaio 1972, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 30 settembre 1971, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(11935)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale nel comune di Parma

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 22781/1ª in data 24 ottobre 1972 è stato revocato il decreto provveditoriale n. 18033/1° sez. in data 19 luglio 1971 di approvazione della delibera n. 85 in data 18 febbraio 1970 di variante al piano regolatore generale ed è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la nuova variante al piano regolatore generale del comune di Parma relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola elementare via Montebello quartiere Cittadella).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(11940)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni per il compimento delle operazioni di denaturazione del grano tenero da parte di privati detentori nel corso della campagna di commercializzazione cereali 1972-73, ai fini della concessione del relativo premio previsto dai regolamenti della Comunità economica europea, in attuazione del decreto ministeriale 6 settembre 1969.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsto dai regolamentti della Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, recanti disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati, compreso il mercato dei cereali, ed in particolare le disposizioni, contenute nell'art. 9 del decreto-legge stesso relativamente alla concessione di premi di denaturazione per i cereali secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario numero 120/67 e delle relative norme di applicazione, nonchè delle successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regolamento n. 172/67/CEE del consiglio del 27 giugno 1967 e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti le norme generali che regolano la denaturazione del grano e della segala di panificazione, nonchè le relative norme di applicazione valide per la campagna di commercializzazione dei cereali 1972-73 (regolamenti (CEE) n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 849/70 dell'11 maggio 1970, n. 1588/71 del 23 luglio 1971, n. 1533/72 del 18 luglio 1972, n. 1899/72 del 1° settembre 1972 e n. 1989/72 del 18 settembre 1972);

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 12 novembre 1969, sulla denaturazione del grano tenero e sulla concessione ai privati detentori del relativo premio;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Nell'adunanza del 13 ottobre 1972;

Ha deliberato:

Art. 1.

Per la denaturazione o l'incorporazione negli alimenti per *gli animali del grano tenero effettuato dai privati detentori* nel corso della campagna di commercializzazione 1972-73, ai fini della concessione del relativo premio, si confermano le condizioni e le modalità contenute nell'atto disciplinare A.I.M.A. in data 3 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 31 luglio 1970, salvo quanto stabilito al successivo art. 2 per il frumento tenero del raccolto 1972.

Art. 2.

In deroga a quanto stabilito all'art. 1, terzo comma, dell'atto disciplinare A.I.M.A. 3 luglio 1970, il frumento tenero del raccolto 1972, per essere ammesso alla denaturazione o alla incorporazione, deve essere:

privo di odore;

non avere un peso ettolitrico o specifico inferiore a kg. 68 per ettolitro;

non avere una percentuale di umidità superiore al 24 %;

non contenere una percentuale di chicchi germinati, di altri cereali ed impurità diverse superiore al 17 %, di cui, al massimo, 15 % in chicchi germinati, 3 % in altri cereali e 3 % in impurità diverse.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro-presidente: NATALI

(11918)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Paolo Nunzio Randone, nato a Pachino (Siracusa) il 25 marzo 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Catania in data 7 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(11941)

La dott.ssa Adalvera Mayro, nata a Rodi (Egeo) il 12 settembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Roma in data 11 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11942)

Il dott. Enzo Volponi, nato a Quingentole (Mantova) il 19 luglio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 23 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11943)

Il dott. Giusto Ancona, nato a Padova il 14 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 11 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(11944)

Il dott. Giovanni Battista Dolis, nato a Casirate d'Adda (Bergamo) il 4 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Perugia in data 19 gennaio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Perugia.

(11945)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 3 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,50	583,50	583,50	583,50	583,60	583,50	583,50	583,50	583,50	583,50
Dollaro canadese	591,25	591,25	591,80	591,25	592,10	591,25	591,60	591,25	591,25	591,20
Franco svizzero	153,72	153,72	153,70	153,72	153,75	153,72	153,74	153,72	153,72	153,70
Corona danese	84,40	84,40	84,30	84,40	84,30	84,40	84,30	84,40	84,40	84,40
Corona norvegese	87,95	87,95	87,93	87,95	88,10	87,95	87,90	87,95	87,95	87,95
Corona svedese	123,05	123,05	122,90	123,05	123	123,05	122,92	123,05	123,05	123 —
Fiorino olandese	180,99	180,99	181 —	180,99	180,90	180,90	180,98	180,99	180,99	180,98
Franco belga	13,23	13,23	13,24	13,23	13,24	13,23	13,2350	13,23	13,23	13,20
Franco francese	116,25	116,25	116,21	116,25	116,20	116,25	116,23	116,25	116,25	116,25
Lira sterlina	1367,25	1367,25	1378,50	1367,25	1367,50	1377,25	1368 —	1367,25	1367,25	1367,25
Marco germanico	182,39	182,39	182,50	182,39	182,30	182,38	182,34	182,39	184,39	182,39
Scellino austriaco	25,195	25,195	25,21	25,195	25,20	25,19	25,1885	25,195	25,19	25,19
Escudo portoghese	21,72	21,72	21,71	21,72	21,70	21,72	21,72	21,72	21,72	21,70
Peseta spagnola	9,19	9,19	9,20	9,19	9,21	9,19	9,1975	9,19	9,19	9,19
Yen giapponese	1,9480	1,948	1,95	1,948	1,93	1,94	1,9450	1,948	1,95	1,94

Media dei titoli del 3 novembre 1972

Rendita 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,75
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,025
» 5 % (Città di Trieste)	94,475
» 5 % (Beni esteri)	94,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,75
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,95
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1972

Dollaro USA	583,50
Dollaro canadese	591,425
Franco svizzero	153,73
Corona danese	84,35
Corona norvegese	87,925
Corona svedese	122,985
Fiorino olandese	180,985
Franco belga	13,232
Franco francese	116,24
Lira sterlina	1367,625
Marco germanico	182,365
Scellino austriaco	25,192
Escudo portoghese	21,72
Peseta spagnola	9,194
Yen giapponese	1,946

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Misterbianco della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 15 del 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 in data 24 giugno 1967.

(11917)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Santa Croce » di Fano, ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/59/2, in data 30 settembre 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale « Santa Croce » di Fano (Pesaro), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(12031)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Alla pagina 14, seconda colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 28 agosto 1972, portante il conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana », dove è scritto: « *Marroccolo* mar. 1ª cl. Torello » leggasi: « *Marrocolo* mar. 1ª cl. Torello ».

(11766)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nel titolo del comunicato concernente la fusione della Banca popolare di Altamura con la Banca cooperativa agraria di Gravina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 settembre 1972, alle pagine 6442 e 6446, dove è scritto: « ..... Banca popolare della *Murgina*, ... » leggasi: « ..... Banca popolare della *Murgia*, ... ».

(11796)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Molfetta

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 56 in data 17 maggio 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Molfetta (Bari).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(11939)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 11 settembre 1972;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario tecnico dell'Istituto centrale di statistica, da adibire alla conduzione di automezzi.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria *B*, nonchè dei seguenti requisiti:

A) licenza elementare;

B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

E) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319; per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono tale beneficio;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2), 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni e proroghe, che siano disoccupati;

c) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ad esclusione delle categorie contemplate dall'articolo 3, secondo comma, della legge medesima;

d) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite di età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato.

Si prescinde parimenti dal limite di età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica Direzione generale degli affari generali e del personale via Cesare Balbo, n. 16 Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze durante l'anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) i titoli di merito di cui al successivo art. 5;

10) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

13) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 10) e 11) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare un certificato in carta da bollò rilasciato dalla competente prefettura da cui risulti il possesso della patente di guida e la categoria di automezzi per la quale è stata rilasciata, nonchè i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 5 e precisamente:

a) copia autentica dello stato matricolare, rilasciata in carta bollata dalla pubblica amministrazione ove il candidato presti od abbia prestato servizio, da cui risultino i servizi prestati, le mansioni con i relativi periodi ed i giudizi complessivi annuali degli ultimi cinque anni. Per i candidati già alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica non è richiesta la documentazione relativa al servizio prestato presso l'Istituto stesso;

b) diploma originale o copia conforme debitamente autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 5.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dallo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

I titoli valutabili ai fini del concorso sono:

a) servizio continuativo e lodevole prestato per almeno un anno alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica o di pubbliche amministrazioni con mansioni di addetto alla conduzione di automezzi;

b) ogni titolo considerato utile a comprovare una istruzione professionale per l'espletamento delle mansioni di addetto alla conduzione di automezzi.

La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli suddetti disporrà di un massimo di punti 60 per i titoli di cui alla lettera *a*) e di un massimo di punti 40 per i titoli di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica tendente ad accertare la capacità di guida di un'autovettura, l'elementare conoscenza del codice della strada, delle parti principali del motore e del loro funzionamento, nonchè la conoscenza delle segnalazioni stradali.

Per la valutazione di detta prova la commissione esaminatrice del concorso disporrà di 100 punti.

Art. 7.

Saranno ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i concorrenti che nella valutazione dei titoli di cui all'art. 5 avranno riportato un punteggio complessivo non inferiore a punti 35.

La prova pratica di idoneità tecnica non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato una votazione di almeno 60 punti su 100.

Art. 8.

Il luogo e il giorno in cui si svolgerà la prova pratica di idoneità tecnica saranno comunicati ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno presentarsi muniti della patente automobilistica.

L'assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica, saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova di idoneità tecnica.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e dell'esito favorevole di un esame psicotecnico.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'esame psicotecnico sarà data comunicazione agli interessati.

Art. 13.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica — Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) pagella scolastica o copia conforme debitamente autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso della licenza elementare, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2 produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 9 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare la mansione dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 9.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dello Istituto centrale di statistica non sono tenuti a produrre i documenti indicati nel presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati agenti tecnici in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria del concorso, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine dei candidati idonei secondo lo ordine della graduatoria.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di agente tecnico.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di agente tecnico. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda
da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica Direzione generale degli affari generali e del personale Via Cesare Balbo, 16
00184 ROMA

Il sottoscritto (1) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico di codesto Istituto, da adibire alla conduzione di automezzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 7 novembre 1972.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il a (provincia di .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) .;

3) di essere domiciliato in (3) .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .;

6) di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria .;

7) di non aver riportato condanne penali (5) e di non aver procedimenti penali pendenti;

8) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) .;

9) di essere in possesso del conseguito presso la scuola nell'anno scolastico .;

10) di appartenere al personale di ruolo di con la qualifica di (7) .;

11) di avere prestato servizio presso (8) dal al e che il rapporto d'impiego è cessato per .;

12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

13) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) .: impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla domanda il certificato di patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria rilasciato dalla prefettura di in data ., nonchè i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 5 del bando di concorso:

Data

Firma del candidato

(10)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia dell'elevazione o della esenzione da detto limite.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi. I minori di anni 21 dovranno dichiarare, comunque, se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero, perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di , ovvero perchè riformato. In questo ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(11769)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 154° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1972, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al 154° corso dell'Accademia militare di Modena, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 362;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1972, registro n. 24 Difesa, foglio n. 57, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 154° corso dell'Accademia militare di Modena, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1972, è costituita come appresso:

Gen. B. s.p.e. Giannangeli Lelio, presidente;
Ten. col. a. s.p.e. Zanetti Giuseppe, membro;
Prof. Ognibene Giorgio, membro per l'italiano;
Prof. Reggiani Riccardo, membro per la geometria e la trigonometria;
Prof. Alpisigoli Rolando, membro per l'algebra;
Ten. f. s.p.e. Ruggiero Federico, segretario.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 365

(11756)

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi della Difesa.

Sono ancora disponibili nel ruolo della carriera esecutiva già dei dattilografi della Difesa, di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 ed alla annessa tabella n. 51, ora denominato dei coadiutori dattilografi della Difesa, centoundici posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle seguenti categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
Invalidi di guerra	55
Invalidi per servizio	18
Invalidi del lavoro	32
Sordomuti	6

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati a prestare servizio presso enti dell'Amministrazione della difesa dislocati in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di un'età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi e dei sordomuti — e relativo accertamento — saranno anche osservate le disposizioni della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

L'aspirante sarà preliminarmente sottoposto ad un esperimento pratico di dattilografia.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XII palazzo dell'Esercito, via XX Settembre, 123-A Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente od ufficio dell'amministrazione sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata, alla predetta direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione: invalido di guerra, invalido per servizio, invalido del lavoro o sordomuto, egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

(11755)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 14 luglio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1971-1972, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Cocchini Claudio, nato a Spoleto il 30 agosto 1922	punti 100 su 100
2.	Passoni Mario, nato a Polcenigo il 19 giugno 1923	» 100 »
3.	Biancone Sergio, nato a Roma il 12 agosto 1928	» 98 »
4.	Nocerino Pietro, nato a Resina il 16 febbraio 1925	» 98 »
5.	Tilli Dino, nato a Gessopalena il 1° aprile 1923	» 98 »
6.	Stellini Domenico, nato a Cancello ed Arnone il 13 settembre 1935	» 96 »
7.	Ceschia Enzo, nato a Nimis il 12 dicembre 1934	» 95 »
8.	Damilano Stefano, nato a Bologna il 3 marzo 1938	» 95 »
9.	De Maestri Cesare, nato a Rovigo il 5 novembre 1920	» 95 »
10.	Leoni Mario, nato a Roma il 29 aprile 1928	» 95 »
11.	Sabattini Pietro, nato a Bologna il 3 maggio 1930	» 95 »
12.	De Martinis Antonio, nato a S. Giorgio a Cremano il 31 gennaio 1925	» 94 »
13.	Lazzata Antonino, nato a Longi il 16 maggio 1929	» 92 »
14.	Sollecito Antonino, nato a Palermo l'11 dicembre 1924	» 92 »
15.	Buzzanca Ernesto, nato a Messina Giampilieri il 2 gennaio 1927	» 90 »
16.	Cipolla Felice, nato a Fara S. Martino il 6 settembre 1919	» 90 »
17.	Del Rosso Bruno, nato a Roma il 21 febbraio 1931	» 90 »
18.	Ginevri Adriano, nato a Roma il 1° novembre 1924	» 90 »
19.	Gullotti Antonino, nato a Palermo il 7 aprile 1927	» 90 »
20.	Marangoni Luigi Francesco, nato a Pavia l'11 agosto 1937	» 90 »
21.	Pasqualucci Paolo, nato a Scontrone il 9 dicembre 1932	» 90 »
22.	Porzi Ugo, nato a Bologna il 5 febbraio 1925	» 90 »
23.	Preite Emanuele, nato a Gravina di Puglia il 1° novembre 1938	» 90 »
24.	Bonifaci Pietro, nato a Rotzo Valdastico il 14 aprile 1927	» 88 »
25.	Caiola Corrado, nato a Piedimonte Matese il 13 dicembre 1929	» 88 »
26.	Del Giudice Gerardo, nato a Caserta il 22 dicembre 1934	» 88 »
27.	Ferrando Piergiorgio, nato a Novi Ligure il 13 febbraio 1934	» 88 »
28.	Mastrangelo Dario, nato a Roma il 29 gennaio 1935	» 88 »
29.	Mazzotti Giuseppe, nato a Forlì il 6 febbraio 1928	» 88 »
30.	Stigliano Michele, nato a Castrovillari il 18 marzo 1926	» 88 »
31.	Testolin Renzo, nato a Padova il 2 dicembre 1930	» 88 »
32.	Carrieri Vittorio, nato a Martina Franca il 3 novembre 1931	» 86 »
33.	De Fanis Luigi, nato a Petrella Tifernina il 15 agosto 1924	» 86 »
34.	Di Lollo Giulio, nato a Buenos Aires il 20 febbraio 1924	» 86 »
35.	Giaconia Oreste, nato a Palermo il 29 giugno 1920	» 86 »
36.	Molese Virginio, nato a S. Giorgio del Sannio il 6 febbraio 1930	» 86 »

37. Pietrini Pallotta Alberto, nato a Genova il 21 settembre 1925	punti	86	su 100
38. Reccardini Franco, nato a Udine l'11 aprile 1930	»	86	»
39. Ricci Stelio, nato a Rimini l'11 luglio 1921			
40. Trombetta Nedo, nato a Gemona del Friuli il 18 gennaio 1933	»	86	»
41. Barbera Giovanni, nato a Torino il 21 maggio 1913	»	85	»
42. Murri in Carlizza Anna, nata a Genova il 3 febbraio 1933	»	85	»
43. Ricelio Giovanni, nato a Carrodano il 16 maggio 1933	»	85	»
44. Chiappini Aldo, nato a La Spezia il 29 maggio 1928	»	84	»
45. Girlando Raffaele, nato a Caserta il 21 aprile 1927	»	84	»
46. Lambo Michele, nato a Bari il 5 gennaio 1926	»	84	»
47. La Scala Sante Amedeo, nato a Fiume il 25 aprile 1928	»	84	»
48. Bonfiglio Biagio, nato a Cagliari il 3 marzo 1926	»	82	»
49. D'Agostino Sebastiano, nato a S. Giuseppe Jato il 7 dicembre 1933	»	82	»
50. Della Corte Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti il 27 agosto 1925	»	82	»
51. Equi Angiolo, nato a Barga il 23 luglio 1929	»	82	»
52. Giammarco Renato, nato a Popoli il 18 settembre 1918	»	82	»
53. Olia Antonio, nato a Sassari il 26 febbraio 1923	»	82	»
54. Palmieri Luciano, nato a Chieti il 4 gennaio 1934	»	82	»
55. Masia Cesare, nato a Mara il 3 settembre 1928	»	80	»
56. Palazzotto Giuseppe, nato a Palermo il 31 agosto 1935	»	80	»
57. Sartori Franco, nato a Vicenza il 4 agosto 1925	»	80	»
58. Calò Beniamino, nato a S. Maria Capua Vetere il 5 luglio 1929	»	78	»
59. Cianciullo Paolo, nato a Nocera Inferiore il 23 aprile 1936	»	78	»
60. La Rocca Aristide, nato a Nola il 24 aprile 1925	»	78	»
61. Marini Nilo, nato a Pisa il 3 febbraio 1931	»	78	»
62. Parravano Nello, nato a Fontana Liri il 12 luglio 1927	»	78	»
63. Russo Edmondo, nato a Torremaggiore il 7 marzo 1926	»	78	»
64. Grasso Ippolito, nato a Palermo il 24 agosto 1922	»	76	»
65. Merlino Giuseppe, nato a Saponara il 4 gennaio 1928	»	76	»
66. Barbagallo Giuseppe, nato a Catania il 5 febbraio 1923	»	75	»
67. Modesti Giovanni, nato a Corato il 25 novembre 1926	»	75	»
68. Barbera Leonardo, nato a Menfi il 18 marzo 1928	»	75	»
69. Palma Rocco, nato a Monteleone di Puglia il 17 agosto 1929	»	74	»
70. Angelico Salvatore, nato a Caltagirone il 13 agosto 1925	»	72	»
71. Colapietra Francesco, nato a S. Severo il 4 agosto 1924	»	70	»
72. Nicolosi Michele, nato a Pedara l'8 settembre 1931	»	70	»
73. Pepicelli Eolo, nato a Nocera Inferiore il 2 dicembre 1917	»	70	»
74. Taurino Salvatore, nato a Sandonaci il 6 novembre 1927	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11793)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nello schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso per esami a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, allegato 2 del bando, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, pagina 6916, la parola « centocinquanta » va sostituita con la parola « cento », numero dei posti quest'ultimo corrispondente a quelli messi a concorso.

(11752)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Rettifica del bando di concorso per esami a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1972, registro n. 20, foglio n. 261, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1972, n. 160, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV) dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni;

Visto l'art. 10 del decreto suddetto;

Constatato che alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande sono pervenute 2616 istanze di ammissione al concorso anzidetto;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il numero delle sedici sedi di esame già fissate per l'espletamento della prova scritta a quello delle domande pervenute, notevolmente inferiore alle previsioni;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 10 del decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638, con cui è stato bandito il pubblico concorso per esami a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XV) dell'Amministrazione delle poste e le telecomunicazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 10.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il 29 dicembre 1972, alle ore otto, presso le seguenti sedi:

Milano, per i candidati del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia;

Trento, per i candidati del Trentino-Alto Adige, del Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Bologna, per i candidati dell'Emilia-Romagna e della Toscana;

Roma, per i candidati delle Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise;

Napoli, per i candidati della Campania e della Calabria;

Bari, per i candidati delle Puglie e Basilicata;

Palermo, per i candidati della Sicilia;

Cagliari, per i candidati della Sardegna.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta.

Almeno dieci giorni prima di quello (29 dicembre 1972) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito avviso indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica obbligatoria ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti d'identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 agosto 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1972
Registro n. 32, *foglio n.* 157

(11838)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1805 in data 27 aprile 1965 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1963;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI del 26 aprile 1972, n. 311, riguardante l'assegnazione della condotta medica del comune di Canale;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Manlio Agliardi;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 254;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Manlio Agliardi è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Canale.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Canale, il sindaco del predetto comune provvederà subito per la nomina.

Cuneo, addì 16 ottobre 1972

Il medico provinciale: DE LELLIS

(11701)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 814 in data 30 marzo 1972 concernenti la approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1970;

Viste le rinunce dei dottori Livio Prati e Fabio Gabbi vincitori rispettivamente della condotta di Gattatico e della prima condotta di Ramiseto;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso, espresse in ordine di preferenze dai concorrenti dichiarati idonei;

Viste le rinunce delle condotte espresse da altri concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I medici sottoindicati sono nominati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Gabbi dott. Fabio, Gattatico;
Castagnini dott. Luigi, Ramiseto 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna, nel « Foglio Annunzi Legali » della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 23 ottobre 1972

Il medico provinciale f.f.: BORSATTI

(11912)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.